



*Comune di
Pontremoli*

PROVINCIA DI MASSA- CARRARA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA**

Allegato B deliberazione consiliare n.68 del 20.12.2012

Anno 2012



SOMMARIO

TITOLO I - FINALITÀ, DEFINIZIONI E NORME GENERALI	3
Articolo 1. Ambito di applicazione e durata del regolamento.....	3
Articolo 2. Finalità del Regolamento	3
Articolo 3. Definizioni.....	3
Articolo 4. Struttura della rete di vendita	4
TITOLO II - L'ATTIVITÀ DI VENDITA.....	4
Articolo 5. Autorizzazione comunale.....	4
Articolo 6. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita	5
Articolo 7. Richiesta di autorizzazione per attivazione di un punto vendita esclusivo/non esclusivo e procedura per il rilascio dell' autorizzazione6	6
Articolo 8. Decadenza dell' autorizzazione comunale	7
Articolo 9. Comunicazione all' Amministrazione Comunale	7
Articolo 10. Subingresso	8
Articolo 11. Sospensione volontaria dell'attività	8
Articolo 12. Variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale.....	9
Articolo 13. Trasferimento di attività.....	9
Articolo 14. Parità di trattamento	9
Articolo 15. Modalità di vendita	9
TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI.....	10
Articolo 16. Vigilanza	10
Articolo 17. Sanzioni.....	10



TITOLO I - FINALITÀ, DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione e durata del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della vendita della stampa quotidiana e periodica ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata legge.
2. Il presente regolamento è parte integrante della programmazione comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 2. Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
 - qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste, in modo tale da conseguire anche una migliore produttività del servizio attraverso una migliore localizzazione dei punti vendita esistenti, in relazione all'addensamento dell'utenza potenziale in corrispondenza di insediamenti residenziali, commerciali, direzionali, scolastici ed industriali - artigianali;
 - favorire lo sviluppo di una integrazione qualificata fra la vendita di giornali e quella di altri prodotti affini.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **legge** la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) per **programmazione**, la programmazione comunale per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi;
 - c) per **punti vendita esclusivi**, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;



- d) per **punti vendita non esclusivi**, quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (*Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica*) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Articolo 4. *Struttura della rete di vendita*

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto della programmazione comunale.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli impianti di distribuzione di carburanti;
 - c) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) le medie strutture e grandi strutture di vendita;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
4. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 3, lettere f) e g) è determinata in base al volume di affari.
5. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 3.

TITOLO II - L'ATTIVITÀ DI VENDITA

Articolo 5. *Autorizzazione comunale*

1. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinato ad autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) apertura di un nuovo punto di vendita esclusivo;



- b) apertura di un nuovo punto di vendita non esclusivo;
 - c) trasferimento di un punto vendita, così come individuata dall'Articolo 3 del presente Regolamento.
 - d) vendita a mezzo distributori automatici.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
- a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
 - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente regolamento;
 - e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
 - h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della legge.
3. Le attività di cui al comma 2 sono soggette a preventiva comunicazione al comune.

Articolo 6. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica può essere esercitata da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 13 della legge.
2. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'Articolo 14, comma 1, lettera a) della legge, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico sanitari e sia presentata notifica ai sensi delle vigenti normative.



3. L'inizio e l'esercizio dell'attività sono subordinati e regolati oltre che dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico Sanitaria e dalle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.

Articolo 7. Richiesta di autorizzazione per attivazione di un punto vendita esclusivo/non esclusivo e procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire, all'Ufficio Protocollo del Comune, apposita richiesta di autorizzazione in competente bollo. Per la decorrenza dei termini, farà fede il timbro di arrivo del Comune.
2. Nella domanda, a pena di irregolarità/incompletezza della stessa, dovranno essere indicati i seguenti dati, eventualmente anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio / certificazione, nelle forme previste dalle vigenti normative:
 - Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, indicarne anche la denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese.
 - Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 13 della L.R.T. n° 28/05; in caso di società, il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato anche dai soggetti di cui all'Articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;
 - Ubicazione dell'esercizio e destinazione d'uso / agibilità del fondo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
 - Per i punti non esclusivi: dichiarazione in merito all'attività principale;
3. Gli uffici competenti, entro 15 giorni dall'arrivo della richiesta di autorizzazione, verificano la completezza della domanda e comunicano tramite posta al richiedente l'avvio del procedimento. Entro lo stesso termine, per le domande pervenute incomplete o irregolari, comunicano al richiedente tutte le cause di irregolarità e incompletezza.
4. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini per la conclusione del procedimento. I termini ricominceranno a decorrere per intero dal giorno in cui la domanda sarà completata tramite il ricevimento dell'integrazione, che dovrà pervenire al Comune entro 20 giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali la domanda sarà archiviata.
5. Se l'Amministrazione Comunale, nei prescritti 15 giorni dal ricevimento della domanda, non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma 3, il termine di conclusione del procedimento, decorre in ogni caso dalla data di ricevimento della domanda.



6. Il termine per l' emanazione del provvedimento di accoglimento o di diniego delle domande non può essere superiore a 45 giorni dalla data di ricezione della domanda, se completa, o dalla data di regolarizzazione della stessa. Trascorso tale termine, qualora l' Amministrazione Comunale non abbia comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono intendersi accolte, in quanto già contenenti le dichiarazioni circa il rispetto dei criteri programmatori qualitativi di cui all' Articolo 10.

Articolo 8. Decadenza dell' autorizzazione comunale

1. L' autorizzazione decade:
 - a. Qualora il titolare dell' autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all' Articolo 13 della legge;
 - b. Qualora il titolare dell' autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza da presentare prima della scadenza, non attivi l' esercizio entro un anno dalla data del rilascio;
 - c. Qualora l' attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell' attività di cui all' Articolo 14;
 - d. Qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell' autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
 - e. In caso di trasferimento della rivendita esclusiva in altra zona di piano, senza autorizzazione.

Articolo 9. Comunicazione all' Amministrazione Comunale

1. Sono soggette SCIA al Comune le seguenti azioni riferite ad un punto vendita già autorizzato:
 - a. Subingresso nell' attività di vendita;
 - b. Sospensione volontaria dell' attività;
 - c. Ampliamento del punto vendita;
 - d. Trasferimento di punto vendita esclusivo;
 - e. Trasferimento di punto vendita non esclusivo.
2. La cessazione dell' attività è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi da parte del titolare dell' autorizzazione entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.



Articolo 10. Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un punto vendita della stampa per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativi.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio o entro un anno dalla morte del titolare.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 13 della legge ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'Articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
5. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.
6. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Articolo 11. Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'Articolo 33 della l. 104/1992 e dall'Articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo



2000, n. 53) da ultimo modificato dall'Articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Articolo 12. Variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di nuovo titolo abilitativo.

Articolo 13. Trasferimento di attività

1. Il trasferimento di punti vendita non esclusivi è sempre consentito a condizione che sia trasferita l'attività principale ed è soggetto a previa comunicazione.
2. Il trasferimento di punti vendita esclusivi è consentito solamente a seguito di rilascio di autorizzazione come nuova apertura e con le modalità di cui all'Articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 14. Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Articolo 15. Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai



rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietato esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico.

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 16. Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'Articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni di cui all'Articolo 21 sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'articolo 5 della L.R. 81/2000.

Articolo 17. Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all'Articolo 13 della legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni attuative del titolo II, capi IV, IX, X, XI della legge, nonché di quelle contenute nel regolamento regionale di cui all'Articolo 3 della legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
4. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.



5. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.